Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 4 maggio 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. **1441**.

Istituzione dell'Accademia di belle arti di L'Aquila e dei licei artistici di Savona, Teramo e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1926, n. 32, con il quale, in attuazione della legge suddetta, viene stabilito il nuovo orario d'insegnamento nei licei artistici;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1967 sui criteri per la istituzione di cattedre di ruolo di materie artistiche e culturali nei licei artistici;

Ritenuto opportuno provvedere, in accoglimento delle richieste avanzate dalle amministrazioni degli enti locali, alla istituzione dell'Accademia di belle arti di L'Aquila e dei licei artistici di Savona, Teramo e Varese;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969 sono istituiti la Accademia di belle arti nella città di L'Aquila e i licei artistici nelle città di Savona, Teramo e Varese.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nelle tabelle organiche *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti, nella misura indicata nella tabella *C* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, il *Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 164. — VALENTINI

TABELLA A

Pianta organica dell'Accademia di belle arti di L'Aquila

Numero dei corsi dell'Accademia 3 { 1 di pittura; 1 di scultura; 1 di scenografia }

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre e posti di ruolo	Posti da affidare per incarico
1. Personale insegnante dell'Accademia di belle arti		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione (1)	1	—
Anatomia artistica	1	—
2 Personale assistente dell'Accademia di belle arti		
Pittura	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	1	—
Anatomia artistica	1	—
3 Personale amministrativo		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
4 Personale ausiliario		
Bidelli	6	—

(1) Con l'obbligo di completare l'orario di insegnamento con altre otto ore nella scuola libera del nudo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA B

Tabella organica dei licei artistici autonomi di Savona, Teramo e Varese

Numero dei corsi 1 di 1ª e di 2ª sezione

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1 Personale insegnante			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	2	—	Nelle classi 1ª e 2ª del corso o nelle classi 3ª e 4ª di 1ª e 2ª sezione del corso.
Ornato disegnato	2	—	Nelle classi 1ª e 2ª del corso o nelle classi 3ª e 4ª di 1ª e 2ª sezione del corso
Figura e ornato modellato	1	1	Nelle classi 3ª e 4ª del corso.
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	1	1	Nelle classi 1ª, 2ª e 3ª del corso
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	—	1	—
Storia dell'arte	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	Nelle classi 1ª, 2ª 3ª e 4ª del corso.
Storia naturale, chimica e geografia	—	1	—
2 Personale assistente			
Figura disegnata	2	—	—
Ornato disegnato	2	—	—
Figura e ornato modellato	1	—	—
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	1	—	—
3. Personale amministrativo			
Carriera di concetto	1	—	—
Carriera esecutiva	4	—	—
4. Personale ausiliario			
Bidelli	4	—	—

N. B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore settimanali inferiore alle 16, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

TABELLA C

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativi all'Accademia di belle arti di L'Aquila ed ai licei artistici di Savona, Teramo e Varese.

Sede	Importo contributo annuo
—	—
Accademia di belle arti di L'Aquila . .	L. 4.000.000
Liceo artistico di Savona .	» 2.000.000
Liceo artistico di Teramo .	» 2.000.000
Liceo artistico di Varese . .	» 2.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 25 marzo 1971, n. **212.**

Concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai cittadini italiani colpiti dai provvedimenti di espropriazioni adottati il 12 maggio 1964 dal Governo tunisino, è attribuito un indennizzo a valere sull'ammontare globale forfettario di nove miliardi di lire, conseguito con l'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967.

L'indennizzo verrà corrisposto in base alle clausole di detto accordo ed applicando un indice percentuale unico risultante dal rapporto fra il valore al 1964 del complesso delle proprietà perdute e l'ammontare del risarcimento globale conseguito.

Il valore verrà determinato secondo le procedure e modalità contenute nella legge 5 giugno 1965, n. 718, e le valutazioni di dinari tunisini saranno rapportate in lire al cambio vigente alla data dell'accordo stesso.

L'ammontare così risultante sarà corrisposto al netto delle quote di debito dei proprietari di cui al citato accordo.

La spesa di lire 9 miliardi sarà iscritta in bilancio in ragione di lire 3 miliardi nell'esercizio 1970 e di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi 1971, 1972 e 1973.

L'ammontare del risarcimento in 9 miliardi di lire accordato dal governo tunisino sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, è, inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente:

fino a 10 milioni . . . . . . 40 per cento
per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni . . . . . . 20 per cento
per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni . . . . 10 per cento
per le somme eccedenti i 50 milioni 5 per cento

Nessuna riduzione può essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo.

Il contributo sarà corrisposto con utilizzo dei fondi già autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilità saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

Art. 3.

Gli importi delle anticipazioni già corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi così attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purchè gli accertamenti lo consentano, potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo o di contributo.

Art. 4.

Restano confermati in materia i benefici previsti dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

Art. 5.

All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente articolo 1, si farà fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfettario dovuto dal Governo della Tunisia.

Art. 6.

Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande già presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.

Art. 7.

La concessione degli indennizzi e dei contributi viene deliberata dalla commissione interministeriale prevista all'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 25 marzo 1971, n. 213.

Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nell'articolo precedente gli enti mutualistici ed assicurativi corrispondono agli enti ospedalieri, alle università che gestiscono direttamente istituti clinici ed agli altri istituti pubblici di ricovero e cura per il ricovero dei propri assistiti la retta di degenza determinata a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con esclusione di ogni altro compenso.

Art. 3.

I compensi fissi ed addizionali dovuti per l'anno 1970 saranno devoluti agli enti e istituti indicati nell'articolo precedente, e compresi nella misura delle rette che gli stessi enti mutualistici ed assicurativi pagheranno sulla base del ricalcolo delle rette stesse in applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, in rapporto con la copertura dei nuovi oneri derivanti dagli accordi sindacali in vigore per il trattamento economico dei medici ospedalieri.

Art. 4.

Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione, fino al 31 dicembre 1970, dei compensi fissi e addizionali di cui all'articolo 1 al personale medico universitario che svolge attività assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle università e negli istituti clinici e cliniche universitarie gestite dagli enti e istituti di cui all'articolo 2 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui all'articolo 2 verseranno alle università, per l'attività assistenziale svolta nelle unità convenzionate, la somma corrispondente al costo necessario per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito con il trattamento economico delle classi intermedie, ogni unità a direzione universitaria, in base agli organici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, rapportati agli organici delle unità a direzione ospedaliera del complesso convenzionato. L'università dovrà destinare tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attività assistenziale di una indennità non utile ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale indennità non potrà essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianità. Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennità dovrà essere uguale a quella necessaria per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici.

L'onere di cui al comma precedente grava sul bilancio degli enti ospedalieri o degli altri istituti convenzionati di cui all'articolo 2. La somma globale di cui al secondo comma sarà determinata con la convenzione che dovrà essere stipulata a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. In detta convenzione sarà stabilito il costo, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, del personale medico ospedaliero eventualmente in servizio nelle unità a direzione universitària da detrarre dal costo globale.

I consigli di amministrazione delle università che gestiscono direttamente gli istituti clinici corrisponderanno al personale medico universitario che svolge comunque attività assistenziale l'indennità di cui al secondo comma nella misura e con le modalità nello stesso indicate.

Art. 5.

E' abrogato il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4, istitutivo della Cassa nazionale di conguaglio.

La Cassa nazionale di conguaglio continua la sua attività limitatamente alle contabilità concernenti i trattamenti economici dei medici ospedalieri corrisposti dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti pubblici di ricovero e cura prima della data del 31 dicembre 1969. A tal fine le amministrazioni degli enti ospedalieri e degli altri ospedali invieranno le documentazioni indicate alla lettera *e*) dell'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Cassa nazionale di conguaglio dovrà devolvere agli enti indicati nel comma precedente le somme ricevute dagli enti mutualistici e assicurativi a titolo di quota parte dei compensi fissi per l'anno 1970.

Art. 6.

Resta fermo, per quanto ha riferimento alle contabilità degli anni decorsi, non ancora definite, il disposto del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel precedente articolo.

Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata dal Ministro per la sanità e composta da un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, designati dai rispettivi Ministri.

La liquidazione deve essere chiusa entro otto mesi dal termine perentorio indicato nel precedente articolo.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinato il compenso spettante ai liquidatori, il cui onere graverà sull'attività della gestione di liquidazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 31 marzo 1971, n. **214**.

Provvidenze per talune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati ed operai non di ruolo del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole risistemazione, è concesso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, un trattamento di pensione pari a quello che sarebbe loro spettato qualora, fino alla data anzidetta, ovvero fino a quella del compimento dei limiti massimi di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, se precedentemente raggiunti, avessero ininterrottamente continuato a prestare servizio presso il Ministero della difesa in posizione di ruolo corrispondente a quella non di ruolo ricoperta all'atto della cessazione dal servizio presso il Ministero medesimo, tenendo conto della normale progressione, giuridica ed economica.

Il trattamento di pensione previsto dal precedente comma è a totale carico dello Stato.

Art. 2.

Il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 è riversibile secondo le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Qualora il personale di cui all'articolo stesso sia deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità complessiva utile ai fini della liquidazione del trattamento di riversibilità comprende, oltre il servizio effettivamente reso all'Amministrazione, anche il periodo di tempo intercorso dalla data di cessazione dal servizio presso l'Amministrazione stessa a quella del compimento del limite massimo di età di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ovvero a quella del decesso, se precedente.

Art. 3.

Nei confronti del personale che, in applicazione delle precedenti norme, non raggiunge l'anzianità minima occorrente per il diritto a pensione e nei confronti dei rispettivi aventi diritto, si applica la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Al personale di cui all'articolo 1, che successivamente alla cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa non abbia assunto altro impiego o lavoro dipendente che dia comunque titolo a pensione, è concessa, in relazione al servizio effettivamente prestato presso detto Ministero, una indennità di esodo nella misura prevista dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53. maggiorata del 30 per cento.

L'indennità è calcolata sugli assegni fissi in godimento alla data di cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa e da essa va detratto quanto gli interessati hanno già percepito alla data anzidetta allo stesso titolo o comunque a titolo di liquidazione.

Art. 5.

Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei confronti di coloro i quali, dopo la cessazione dal servizio presso il Ministero della difesa, abbiano assunto altro impiego o lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali o di enti pubblici.

E' fatto, comunque, salvo ai fini pensionistici il riconoscimento del periodo prestato presso il Ministero della difesa, nonchè del periodo di tempo intercorso tra il non rinnovo del contratto di lavoro o l'esodo e l'assunzione presso amministrazioni statali o di enti pubblici.

Art. 6.

La domanda per ottenere i benefici di cui ai precedenti articoli è presentata dal personale interessato o, in caso di morte, dagli aventi diritto al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il parere di una commissione da lui nominata e composta da un Sottosegretario di Stato, che la presiede, dai direttori generali degli impiegati civili, degli operai e delle pensioni, da due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da tre rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro fra quelli che fanno parte del consiglio di amministrazione degli impiegati e degli operai del Ministero della difesa.

La commissione procede all'accertamento dei requisiti previsti per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli sulla base degli atti e di ogni altro elemento da essa acquisito.

Art. 7.

All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1971 si provvederà quanto a lire 800 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970 e quanto a lire 2.700 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1971, n. **215.**

Norme di esecuzione della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli editori, i librai e gli industriali grafici, i quali esportano libri, anche se con disco annesso, testi di musica ed altri prodotti grafico-editoriali, che contribuiscono alla diffusione della cultura italiana all'estero, possono conseguire le provvidenze di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 1010.

Il precedente comma si applica anche alle opere in esso indicate prodotte in coedizione.

Art. 2.

Non sono ammessi al premio i prodotti editoriali e grafico-editoriali che non siano di autore o di lingua o di argomento italiani.

Sono, altresì, esclusi dal beneficio del premio i manifesti pubblicitari commerciali, gli orari ferroviari, le carte stradali e turistiche, le piante di città, i globi di qualsiasi tipo, i plastici, le custodie, le scatole, le copertine, le rilegature, i depliants, gli inserti pubblicitari, i filmini ed ogni altro prodotto similare.

Art. 3.

L'entità del premio, commisurata al valore letterario, artistico e scientifico delle pubblicazioni esportate e alla loro idoneità a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero, tenuto conto anche delle esigenze dei Paesi di destinazione, è determinata dal comitato, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, entro le seguenti misure massime:

a) 20 % del prezzo normale di vendita al pubblico in Italia, risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei, per i prodotti editoriali;

b) 8 % del prezzo normale di vendita al pubblico in Italia, risultante dalla copertina o da altri elementi ritenuti idonei, per le coedizioni;

c) 3 % del prezzo fatturato per gli altri prodotti grafico-editoriali.

E' data facoltà al comitato di stabilire, anno per anno, nella osservanza delle percentuali di cui ai commi precedenti, un limite massimo di premio, che in ogni caso non potrà superare il 10 % del fondo stanziato in bilancio.

Art. 4.

Per ottenere il premio, le ditte interessate devono presentare, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, la seguente documentazione:

1) domanda redatta su carta bollata in originale e due copie su carta semplice, in conformità al fac-simile allegato « A »;

2) le fatture (o copia delle stesse con l'intestazione della ditta) concernenti le esportazioni dei prodotti editoriali e grafico-editoriali effettuate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente, dalle quali risultino:

a) numero e data della fattura;

b) elencazione dei prodotti editoriali e grafico-editoriali spediti all'estero;

c) indicazione del destinatario e della località di destinazione;

d) prezzo di vendita;

3) i « riepiloghi » delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario, compilati in duplice copia ed in conformità dei fac-simili allegati « B » e « C », nei quali devono essere elencati tutti i prodotti editoriali e grafico-editoriali esportati nel corso dell'anno sulla base dei dati desunti dalle relative fatture, distinguendo i prodotti editoriali da quelli grafico-editoriali e raggruppando separatamente i periodici, sia in fascicoli sciolti che in abbonamento, nonchè le opere a dispense.

Art. 5.

Le fatture, raggruppate per Paese di destinazione, devono essere munite del visto doganale o del timbro postale, ovvero corredate dalle bollette della dogana di esportazione definitiva o dalle ricevute postali, ovvero munite della indicazione, in calce ad ogni singola fattura, della pagina del registro di carico e scarico sul quale la fattura stessa sia stata iscritta; tale indicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta.

Per quanto riguarda gli abbonamenti alle riviste, può concorrere al premio solamente la ditta che ha spiccato la fattura direttamente al cliente estero.

Ove la documentazione sia corredata dalla indicazione della pagina del registro di carico e scarico, deve essere altresì completata con una dichiarazione dalla quale risulti che l'abbonamento è stato procurato ed incassato direttamente dalla ditta richiedente.

Art. 6.

Nei riepiloghi dovrà essere indicato:

a) per i prodotti editoriali, il prezzo unitario di copertina in lire italiane per ogni titolo, nonchè quello complessivo delle copie spedite; l'importo totale dichiarato dovrà corrispondere all'importo globale lordo — prezzo di copertina — delle fatture presentate;

b) per i prodotti grafico-editoriali, il prezzo fatturato al cliente estero.

Art. 7.

Il comitato può richiedere la presentazione di ogni altro eventuale documento che, di volta in volta, ritenga necessario ai fini della erogazione dei premi.

E' data, altresì, facoltà al comitato, al fine di accertare l'avvenuta esportazione e la veridicità dei dati forniti, di proporre gli opportuni controlli.

Art. 8.

Il pagamento dei premi è disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alle determinazioni del comitato previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 165. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1971, n. **216**.

Ripartizione dei rimanenti duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario, del contingente non vincolato a concorsi riservati, a disposizione per l'anno accademico 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario di cui milletrecento per l'anno accademico 1970-71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 58, con il quale, in applicazione della riserva contenuta nell'art. 15 della stessa legge n. 62, sono stati assegnati, per l'anno accademico 1970-71, tre posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio, per cui il numero dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati, da ripartire per lo stesso anno accademico, è stato determinato in milleduecentonovantasette unità;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62, concernente la ulteriore riserva di almeno un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati per sopperire alle esigenze delle università, degli istituti d'istruzione universitaria, delle facoltà e scuole nonchè degli istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale — accantonati ai sensi e per gli effetti del citato secondo comma dell'art. 18, quattrocentoquaranta posti di assistente — il contingente non vincolato disponibile per l'anno accademico 1970-71 è stato fissato in ottocentocinquantasette posti, dei quali settecentonovantuno ripartiti con il provvedimento stesso;

Considerato che il numero dei posti accantonati ai sensi del più volte citato secondo comma dell'art. 18 risulta eccedente alla quota minima fissata, dallo stesso articolo, in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;

Considerata la opportunità — in relazione alle esigenze manifestatesi nei diversi atenei — di sciogliere dalla riserva di cui sopra centosettantantotto posti cosicchè il contingente dei posti di assistente accantonati in applicazione dello stesso art. 18, secondo comma, viene fissato in duecentosessantadue unità ed il contingente non vincolato, a disposizione per l'anno accademico 1970-71, viene determinato in milletrentacinque posti — dei quali settecentonovantuno già ripartiti con il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971;

Ravvisata la necessità di procedere, ora all'assegnazione dei restanti duecentoquarantaquattro posti del contingente non riservato;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale risulta, fra l'altro, assegnato per mero errore materiale un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli anzichè alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I della stessa facoltà del medesimo ateneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I rimanenti duecentoquarantaquattro posti di assistente ordinario, del contingente non vincolato a concorsi riservati, a disposizione per l'anno accademico 1970-71, sono ripartiti come segue:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di diritto del lavoro	1
2) cattedra di diritto costituzionale	1
Università di Bologna:	
1) cattedra di diritto penale	1
Università di Camerino:	
1) cattedra di statistica (laurea in scienze politiche)	1
Università di Ferrara:	
1) cattedra di esegesi delle fonti del diritto italiano	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di diritto romano II	1
2) cattedra di storia del diritto italiano I	1
3) cattedra di diritto pubblico comparato	1
Università di Milano:	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
2) cattedra di diritto amministrativo	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di diritto penale	1
2) cattedra di filosofia del diritto	1
3) cattedra di diritto del lavoro	1

	Numero dei posti
4) cattedra di diritto pubblico dell'economia (laurea in scienze politiche)	1
5) cattedra di istituzioni di diritto pubblico (laurea in scienze politiche)	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
2) cattedra di istituzioni di diritto pubblico (laurea in scienze politiche)	1
3) cattedra di diritto del lavoro (laurea in scienze politiche)	1
4) cattedra di storia contemporanea (laurea in scienze politiche)	1
Università di Parma:	
1) cattedra di diritto processuale civile	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
2) cattedra di istituzioni di diritto romano	1
Università di Pisa:	
1) cattedra di economia politica	1
2) cattedra di scienza delle finanze (laurea in scienze politiche)	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia del diritto italiano I	1
2) cattedra di diritto costituzionale I	1
3) cattedra di diritto del lavoro	1
Università di Trieste:	
1) cattedra di geografia politica ed economica (laurea in scienze politiche)	1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Università di Catania:	
1) cattedra di storia contemporanea	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di diritto parlamentare	1
Università di Messina:	
1) cattedra di geografia politica ed economica	1
Università di Padova:	
1) cattedra di sociologia dell'organizzazione	1
2) cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
2) cattedra di storia dei partiti e dei movimenti politici	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici	1
Università di Roma:	
1) cattedra di storia delle dottrine politiche	3
2) cattedra di storia moderna II	1
3) cattedra di storia contemporanea	1
4) cattedra di scienza delle finanze	2

FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Università di Roma:	
1) cattedra di sociologia politica	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di matematica finanziaria	1
Università di Bologna:	
1) cattedra di diritto commerciale II	1
2) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
Università di Messina:	
1) cattedra di istituzioni di diritto pubblico	1
2) cattedra di statistica giudiziaria	1
3) cattedra di statistica	1
4) cattedra di diritto amministrativo	1
5) cattedra di tecnica bancaria dei crediti speciali (laurea in scienze bancarie)	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di diritto processuale civile	1
2) cattedra di economia e politica agraria	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di demografia (laurea in scienze statistiche)	1
2) cattedra di storia delle dottrine economiche e finanziarie	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di tecnica industriale e commerciale	1
Università di Padova:	
1) cattedra di politica economica e finanziaria	1
Università di Perugia:	
1) cattedra di storia economica	1
Università di Roma:	
1) cattedra di lingua e letteratura spagnola	1
2) cattedra di tecnica industriale e commerciale I	1
3) cattedra di demografia	1
4) cattedra di istituzioni di diritto pubblico I	1
Università di Salerno:	
1) cattedra di diritto tributario	1
2) cattedra di istituzioni di diritto privato	1
3) cattedra di diritto commerciale	1
4) cattedra di storia economica italiana dell'unità nazionale	1
5) cattedra di matematica finanziaria	1
6) cattedra di statistica	1
7) cattedra di economia politica	1
8) cattedra di diritto regionale	1
Università di Torino:	
1) cattedra di storia economica	1
2) cattedra di diritto commerciale	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA MARITTIMA

Istituto universitario navale di Napoli:	
1) cattedra di diritto tributario	1

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Università di Bari:	
1) cattedra di lingua e letteratura inglese	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:	
1) cattedra di storia contemporanea	1

	Numero dei posti
Università di Bologna:	
1) cattedra di italiano (laurea in disciplina delle arti, musica e spettacolo)	1
2) cattedra di elementi di armonia e contrappunto (laurea in disciplina delle arti, musica e spettacolo)	1
3) cattedra di istituzioni di regia (laurea in disciplina delle arti, musica e spettacolo)	1
Università di Messina:	
1) cattedra di letteratura italiana	2
2) cattedra di storia moderna	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di storia medioevale e moderna	1
Università di Parma:	
1) cattedra di lingua e letteratura latina	1
Università di Pavia:	
1) cattedra di storia della filosofia	1
2) cattedra di storia medioevale	1
Università di Roma:	
1) cattedra di estetica	1
2) cattedra di filologia romanza II	1
3) cattedra di psicologia	1
4) cattedra di storia della filosofia antica	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di topografia dell'Italia antica	1

FACOLTÀ DI MAGISTERO

Università di Bari:	
1) cattedra di lingua e letteratura italiana	1
2) cattedra di lingua e letteratura latina	1
Università di Cagliari:	
1) cattedra di geografia	1
Università di Messina:	
1) cattedra di lingua e letteratura latina	1
2) cattedra di lingua e letteratura italiana	1
3) cattedra di filosofia teoretica	1
4) cattedra di psicologia dell'età evolutiva	1
Università di Parma:	
1) cattedra di filosofia delle religioni	1
Università di Roma:	
1) cattedra di pedagogia II	1
2) cattedra di psicologia II	1
3) cattedra di lingua e letteratura francese I	1
Università di Salerno:	
1) cattedra di filologia dantesca	1
2) cattedra di storia del Mezzogiorno	1
3) cattedra di storia (laurea in materie letterarie)	1
Università di Sassari:	
1) cattedra di geografia	1
Università di Torino:	
1) cattedra di lingua e letteratura francese	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di anatomia ed istologia patologica	1
2) cattedra di patologia generale II	1
3) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
4) cattedra di radiologia	1
5) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
6) cattedra di semeiotica medica	1
7) cattedra di istologia ed embriologia	1
8) cattedra di anestesiologia	1
9) cattedra di patologia ostetrica e ginecologica	1
10) cattedra di semeiotica chirurgica	1
11) cattedra di clinica otorinolaringoiatrica	1
12) cattedra di endocrinologia	1
13) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
14) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Università di Cagliari:	
1) cattedra di clinica odontoiatrica	1
2) cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali	1
Università di Catania:	
1) cattedra di clinica pediatrica	1
Università di Firenze:	
1) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I	1
2) cattedra di fisiologia umana I	1
3) cattedra di farmacologia clinica	1
Università di Genova:	
1) cattedra di puericultura	1
2) cattedra di urologia	1
3) cattedra di chirurgia plastica e ricostruttiva	1
Università di Messina:	
1) cattedra di oncologia sperimentale	1
2) cattedra di microbiologia	1
3) cattedra di parassitologia medica	1
4) cattedra di chirurgia sperimentale	1
5) cattedra di terapia medica sistematica	2
6) cattedra di psichiatria	1
Università di Milano:	
1) cattedra di clinica pediatrica	1
2) cattedra di anatomia ed istologia patologica	1
3) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica I	1
4) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II	1
5) cattedra di neuropsichiatria infantile	1
6) cattedra di farmacologia I	1
7) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II	1
Università di Modena:	
1) cattedra di clinica pediatrica	1
2) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di clinica ortopedica II	1
2) cattedra di fisiologia umana II	1
3) cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I	1

Numero dei posti

4) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni 1
5) cattedra di nefrologia medica . 1
6) cattedra di clinica oculistica II . . . 1
7) cattedra di chirurgia sperimentale . 1
8) cattedra di gerontologia 1

Università di Padova:

1) cattedra di clinica pediatrica 1
2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II 1

Università di Palermo:

1) cattedra di endocrinologia e medicina costituzionale 2

Università di Pavia:

1) cattedra di psichiatria . . . 1
2) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 1

Università di Roma:

1) cattedra di chimica 1
2) cattedra di radiologia II . . 2
3) cattedra di anatomia ed istologia patologica II 1
4) cattedra di virologia 1
5) cattedra di biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze II 1
6) cattedra di semeiotica medica 1
7) cattedra di clinica ortopedica I (per assistente anestesista) . . . 1
8) cattedra di anestesiologia e rianimazione (per assistente pneumologo) 1
9) cattedra di neuropsichiatria infantile 1
10) cattedra di clinica pediatrica II . . . 1
11) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica II 1
12) cattedra di genetica medica . . . 1
13) cattedra di clinica delle malattie tropicali ed infettive II 2
14) cattedra di terapia medica sistematica ed idrologia medica 1
15) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II 2
16) cattedra di clinica oculistica 1
17) cattedra di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze I 1

Università di Sassari:

1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica 1

Università di Siena:

1) cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 1

Università di Trieste:

1) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (per assistente cardiochirurgo) 1
2) cattedra di psichiatria 1

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa:

1) cattedra di patologia generale 1

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Numero dei posti

Università di Bari:

1) cattedra di petrografia 1
2) cattedra di analisi matematica I 1

Università di Firenze:

1) cattedra di analisi matematica I 1
2) cattedra di chimica biologica 1

Università di Catania:

1) cattedra di esercitazioni di chimica fisica . . . 1

Università di Messina:

1) cattedra di idrobiologia e pescicultura . . . 1

Università di Milano:

1) cattedra di istituzioni di fisica teorica . . 1
2) cattedra di farmacologia 1

Università di Napoli:

1) cattedra di anatomia comparata II 1
2) cattedra di genetica 1

Università di Padova:

1) cattedra di chimica organica I (laurea in scienze biologiche) 1

Università di Roma:

1) cattedra di fisiologia generale 1
2) cattedra di geografia 1
3) cattedra di istologia ed embriologia . . . 1
4) cattedra di fisica generale I (2ª cattedra) . . 1

Università di Palermo:

1) cattedra di istologia ed embriologia 1

Università di Siena:

1) cattedra di chimica biologica 1

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Università di Bologna:

1) cattedra di chimica organica II 1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Catania:

1) cattedra di farmacognosia 1

Università di Ferrara:

1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica 1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:

1) cattedra di tecnologia dei materiali e chimica applicata 1
2) cattedra di costruzioni di macchine . . . 1
3) cattedra di architettura tecnica 1

Università di Cagliari:

1) cattedra di geofisica mineraria 1
2) cattedra di geologia degli idrocarburi . . . 1

Università di Napoli:

1) cattedra di costruzioni idrauliche 1

Università di Firenze:

1) cattedra di architettura tecnica 1

	Numero dei posti
Università di Padova:	
1) cattedra di composizione urbanistica	1
2) cattedra di pianificazione territoriale	1
Università di Palermo:	
1) cattedra di fisica	1
2) cattedra di chimica	1
3) cattedra di metallurgia e metallografia	1
Università di Roma:	
1) cattedra di controlli automatici	1
Politecnico di Milano:	
1) cattedra di radiotecnica	1
2) cattedra di architettura tecnica	1
3) cattedra di dinamica e vibrazioni delle macchine	1
4) cattedra di calcolatori elettronici	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Università di Firenze:	
1) cattedra di progettazione artistica per l'industria	1
Università di Roma:	
1) cattedra di estimo ed esercizio professionale	1
2) cattedra di progettazione artistica per l'industria	1
3) cattedra di tecnologia dell'architettura	2
4) cattedra di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	1
Politecnico di Milano:	
1) cattedra di urbanistica	1
Istituto universitario di architettura di Venezia:	
1) cattedra di progettazione urbanistica (laurea in urbanistica)	1
2) cattedra di analisi delle strutture urbane (laurea in urbanistica)	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

Università di Bari:	
1) cattedra di botanica sistematica	1
Università di Catania:	
1) cattedra di topografia e costruzioni rurali	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di fisiopatologia vegetale	1
2) cattedra di economia e politica agraria	1
3) cattedra di mineralogia e geologia	1

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

	Numero dei posti
Università di Bari:	
1) cattedra di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	1
2) cattedra di zoognostica	1
3) cattedra di biochimica	1
Università di Napoli:	
1) cattedra di zoognostica	1
2) cattedra di zootecnica generale	1
3) cattedra di patologia generale ed anatomia patologica	1
Università di Bologna:	
1) cattedra di farmacologia	1
Università di Torino:	
1) cattedra di botanica speciale veterinaria	1

Art. 2.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è rettificato nella sola parte relativa al posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli nel senso che il posto stesso deve intendersi, invece, attribuito alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I della stessa facoltà del medesimo ateneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 163. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi econo-

mica locale delle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4103)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina » della provincia di Pesaro-Urbino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968;

Vista la nota 120 del 1° marzo 1971, con la quale il veterinario provinciale di Pesaro-Urbino chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi bovina »;

Considerato che dalla predetta nota risulta che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Pesaro-Urbino è dichiarato « ufficialmente indenne da brucellosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(4001)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1971.

Autorizzazione alla organizzazione della « Mostra delle attrezzature e delle macchine per la produzione, lavorazione, conservazione e trasporto della frutta » di Saluzzo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per l'organizzazione della « Mostra delle attrezzature e delle macchine per la produzione, lavorazione, conservazione e trasporto della frutta »;

Decreta:

E' autorizzata la « Mostra delle attrezzature e delle macchine per la produzione, lavorazione, conservazione e trasporto della frutta », da tenersi in Saluzzo (Cuneo) dall'8 al 9 maggio 1971, con carattere nazionale.

Roma, addì 5 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4116)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Nomina dei vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1970, riguardante la nomina del consiglio generale dell'ente per i tre esercizi finanziari 1970, 1971 e 1972;

Vista la deliberazione in data 25 febbraio 1971, con la quale il consiglio predetto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, ha proposto l'on. Ottorino Monaco e il dottor Roberto Vespasiani per la nomina alle cariche di vice presidenti;

Decreta:

L'on. Ottorino Monaco e il dott. Roberto Vespasiani sono nominati vice presidenti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero dei lavori pubblici in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e in aggiunta ai diplomi già dichiarati validi, agli stessi fini, col decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi per posti del ruolo dei segretari dell'Amministrazione dei lavori pubblici degli uffici centrali, decentrati, e periferici, saranno riconosciuti validi i diplomi di « Contabile d'azienda » e di « Addetto alla contabilità d'azienda ».

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero del turismo e dello spettacolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie del ruolo della carriera di concetto esistente nel Ministero del turismo e dello spettacolo in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto banditi dal Ministero del turismo e dello spettacolo saranno riconosciuti validi i diplomi di: segretari d'azienda; contabili d'azienda; addetti alla segreteria d'azienda; addetti alla contabilità d'azienda; addetti alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo; addetti agli uffici turistici, nonchè le licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MATTEOTTI

(4185)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.
Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della predetta legge estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminate le esigenze di formazione professionale proprie di alcuni ruoli delle carriere di concetto esistenti nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle specifiche attribuzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico, con riferimento a singoli diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali, di Stato o legalmente riconosciuti, ed a licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili, e rilevatane la corrispondenza;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana, e in aggiunta a quanto già previsto dal decreto interministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1966, per l'ammissione ai concorsi banditi per posti della carriera di concetto del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, sono riconosciuti validi i diplomi di qualifica di « Addetto alla segreteria d'azienda » e « Addetto al commercio con l'estero ».

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(4183)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 aprile 1971.
Norme per lo svolgimento degli esami di maturità d'arte applicata nell'anno scolastico 1970-71.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 14 settembre 1970, n. 692;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Visto il proprio decreto in pari data che detta le norme di attuazione della legge 14 settembre 1970, numero 692, per lo svolgimento degli esami di maturità d'arte applicata;

Vista la propria ordinanza in pari data contenente norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella ordinanza ministeriale 15 aprile 1971, relative allo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica per l'anno scolastico 1970-71, si applicano anche agli esami di maturità d'arte applicata negli istituti d'arte, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 2.

L'esame di maturità d'arte applicata consta di una prova scritta, di una prova scritta-grafica-pratica e di un colloquio.

La prima prova scritta consiste nella trattazione in lingua italiana di un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacità espressive e critiche.

La seconda prova scritta-grafica-pratica, che durerà non meno di tre e non più di cinque giorni a seconda di quanto indicato in calce al tema d'esame, consiste nella progettazione di un oggetto, di una struttura o di una decorazione concepiti come pezzo unico e comprende:

a) lo studio di progettazione;

b) lo sviluppo del progetto e la esecuzione del progetto stesso o di una parte di esso;

c) la relazione tecnologica.

La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente.

Il colloquio si svolge nell'ambito dei programmi del secondo anno del corso biennale previsto dall'art. 1 della legge 14 settembre 1970, n. 692, e verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, fra le seguenti: italiano, storia delle arti visive, matematica, chimica, e comprende la discussione degli elaborati.

A richiesta del candidato il colloquio può svolgersi anche su altra materia di insegnamento, in aggiunta a quelle di cui al precedente comma. In tal caso il presidente della commissione può nominare, ove occorra, un membro aggregato che ha solamente voto consultivo.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, i direttori degli istituti d'arte accetteranno con riserva le domande presentate dai candidati privatisti, ogni qualvolta possa sorgere dubbio sul possesso dei requisiti per l'ammissione dei candidati stessi agli esami di maturità di arte applicata. Sui relativi quesiti, che dovranno essere immediatamente formulati, si pronuncia il Ministero.

I candidati privatisti, prima di sostenere il colloquio, sono sottoposti a prove orali integrative, non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, intese ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e artistico-professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Esse comprendono anche una prova pratica di geometria descrittiva che verrà svolta contemporaneamente da tutti i candidati privatisti assegnati alla commissione in un sol giorno, ed avrà la durata di sei ore.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici sono composte dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno più anziano per servizio in ciascuna commissione sarà anche il membro effettivo per i privatisti.

Ad ogni commissione il presidente nomina membro aggregato a pieno titolo un insegnante d'arte applicata competente in ordine alla fase di esecuzione del progetto di cui alla seconda prova scritta-grafica-pratica; in caso di necessità è data facoltà al presidente di nominare altri membri aggregati, sempre a pieno titolo, per le materie oggetto d'esame per le quali non risultino nominati membri effettivi.

Art. 5.

Possono essere sedi di esame di maturità di arte applicata gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali abbia funzionato nel corrente anno scolastico il secondo anno del corso biennale previsto dall'art. 1 della legge 14 settembre 1970, n. 692.

Di regola possono essere sedi aggiunte d'esame per la prova scritta, per la prova scritta-grafica-pratica e per il colloquio gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici, aggregati a commissione costituita presso altro istituto sede principale

d'esame. Sono comunque sedi aggiunte d'esami sia per la prova scritta che per la prova scritta-grafica-pratica, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti aggregati, qualora si renda necessario utilizzare per la prova scritta-grafica-pratica laboratori non esistenti nell'istituto sede principale d'esame.

Art. 6.

Per gli esami di maturità di arte applicata è stabilito il seguente diario:

a) *sessione ordinaria*:

Insediamento delle commissioni	*Mercoledì 30 giugno* 1971, ore 9;
Prima prova scritta	*Giovedì* 1° *luglio* 1971 ore 8,30, durata prevista della prova 6 ore;
Inizio della seconda prova scritta-grafica-pratica	*Venerdì 2 luglio* 1971, ore 8,30, durata della prova: 6 ore per ciascun giorno (*);
Revisione e valutazione degli elaborati	Nell'intervallo fra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui e delle prove orali integrative; in detto intervallo la commissione completerà anche l'esame dei fascicoli e dei *curricula* dei candidati;
Inizio dei colloqui . .	*Giovedì 15 luglio* 1971 ore 8,30.

b) *sessione suppletiva*:

Prima prova scritta	*Lunedì 19 luglio* 1971, ore 8,30;
Inizio della seconda prova scritta-grafica-pratica	*Martedì 20 luglio* 1971 ore 8,30 (*);
Ripresa dei colloqui e delle prove orali integrative(per le commissioni che li abbiano interrotti perchè impegnate nelle prove scritte suppletive)	*Martedì 27 luglio* 1971 ore 8,30;
Giudizio di maturità ed adempimenti vari	A partire dal termine dei colloqui.

Annotazione:

(*) La seconda prova scritta-grafica-pratica è sospesa anche nei giorni 3 e 24 *luglio* 1971, qualora lo richiedano le esigenze del culto ebraico.

Art. 7.

A conclusione delle operazioni di esame i presidenti delle commissioni provvederanno a trasmettere immediatamente copia per estratto del registro contenente l'elenco di candidati dichiarati maturi agli istituti di provenienza dei candidati stessi.

Sulla base di tali estratti i capi di istituto rilasceranno, in unico esemplare, i certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, che attestino il conseguimento del diploma di maturità d'arte applicata.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: MISASI

(4206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harvey D. Lampert, console degli U.S.A. a Milano.

(4013)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David E. Henderson, vice console degli U.S.A. a Palermo.

(4014)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph T. O' Brien, console degli U.S.A. a Milano.

(4015)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei geometri della provincia di Rieti ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1971, registro n. 14, foglio n. 154, è stata accolta la domanda con la quale il presidente pro-tempore del collegio dei geometri della provincia di Rieti chiedeva di essere autorizzato all'acquisto di un immobile, sito in Rieti, via delle Palme, 56 e 58, piano terra, per il prezzo di L. 3.000.000 (tremilioni), da adibire a sede sociale.

(4173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4074)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4075)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4076)

Autorizzazione al comune di Sagama ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Sagama (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 275.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4077)

Autorizzazione al comune di Tinnura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1971, il comune di Tinnura (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4078)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

Il dott. Gilberto Finzi, nato a Milano il 17 febbraio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4143)

Il dott. Nicola Lia, nato a Reggio Calabria il 9 aprile 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4144)

Il dott. Giuliano Grassi, nato a Poggio Mirteto (Rieti) il 24 luglio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4145)

La dott.ssa Maria Antonietta Bavuso, nata a Roma il 23 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4148)

Il dott. Giovanni Patrizi, nato a Monte S. Giusto (Macerata) il 17 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina veterinaria, rilasciatogli dall'Università di Camerino.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4146)

La dott.ssa Alda Celani in Serra, nata ad Ascoli Piceno il 27 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4147)

La dott.ssa Maria Assunta Quaglia in Nicolucci, nata a Fabriano (Ancona) il 10 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in lettere rilasciatole dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4149)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Broccia, nata a Cagliari il 10 novembre 1942, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso la Università di Cagliari il 15 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4150)

Il dott. Umberto Breccia, nato a Volterra (Pisa) il 26 maggio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Pisa l'8 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4151)

La dott.ssa Alma Bonuccelli, nata a Caltanissetta il 28 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 16 febbraio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4152)

La dott.ssa Luigia Scala, nata a La Spezia il 9 dicembre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Milano il 13 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4153)

La dott.ssa Emma Saracchi, nata a Milano il 18 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 29 ottobre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4154)

La dott.ssa Maria Laura Baldi, nata a Venezia il 10 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Padova il 9 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4155)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 4 febbraio 1971 al 17 febbraio 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 240/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,08 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso; allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);

— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(3402)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Approvazione del piano di zona del comune di Angri

Con decreto provveditorale n. 8127/SUR in data 14 aprile 1971 è stato approvato con prescrizioni il piano di zona del comune di Angri (Salerno), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4172)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore» di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 marzo 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana «Sacro Cuore» di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), in amministrazione straordinaria, l'avv. Carmine d'Aragona è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3927)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 24 febbraio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in liquidazione coatta, l'avv. Ugo Fienga è stato nominato presidente del comitato, stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3887)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ceglie Messapico.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 31 dicembre 1970 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 6 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 27 giugno 1969, e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1970.

(4174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernente l'ordinamento della Marina militare;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.
Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 26, 27, 28, 29 giugno 1971 presso l'Accademia navale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.
I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.
L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
visus monoculare: 4/10;
visus binoculare: 10/10.
L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D, la ipermetropia non superiore a 5 D.
Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.
La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche, deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.
Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso lo accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:
a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;
b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.
I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'istituto ove lo stesso è stato conseguito;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;
h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;
i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.
Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 500 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratta a sorte.

La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede degli esami, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno fare domanda intesa ad ottenere l'assentimento presidenziale per il matrimonio contratto prima della nomina.

La domanda di assentimento, redatta su carta bollata, dovrà essere inviata, subito dopo la nomina, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, con allegati un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di nascita della moglie ed un estratto per riassunto, in bollo, dell'atto di matrimonio.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alle disposizioni dei precedenti commi o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione (stato e avanzamento ufficiali), al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la Marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 214

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(Decreto presidenziale 18 luglio 1949, n. 674 - *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1949)

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	PROVE SCRITTE			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimeno di un tema di diritto costituzionale o amministrativo .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A* . . .	—	otto ore	2
	PROVE ORALI (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile . . .	2	—	2
6	Diritto e procedura penale . .	2	—	2
7	Economia politica e statistica .	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La commissione ha facoltà di interrogare, i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correntemente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

Diritto della navigazione
(Parte marittima)

Tesi 1ª - Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessioni e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª - La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª - Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª - Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª - Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª - Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª - Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª - Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª - Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª - Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª - Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

Diritto internazionale marittimo

Tesi 1ª - Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª - Il campo del diritto internazionale marittimo - Lo alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª - La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª - Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezioni - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª - Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo ed angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª - Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª - Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi e dei belligeranti.

Diritto amministrativo

Tesi 1ª - Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª - L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª - Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª - Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª - Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª - Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª - Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la prefettura (il prefetto, il consiglio di prefettura, la giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo. Altri uffici locali (le questure, le intendenze di finanza, i provveditorati agli studi, i provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª - L'amministrazione autarchica locale - Le regioni - La provincia - Il comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

Diritto costituzionale

Tesi 1ª - Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª - La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª - Il potere legislativo - L'elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª - Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni ordinanze e decreti - Decreti-legge.

Tesi 5ª - Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª - Le libertà costituzionali.

Diritto e procedura civile

Tesi 1ª - Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª - Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª - I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª - Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª - La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª - Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª - Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª - Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª - Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª - Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª - Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª - Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

Diritto e procedura penale

Tesi 1ª - Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª - Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª - Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª - Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª - Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

Economia politica e statistica

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione al bisogno;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

Geografia

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA

Io sottoscritto . . nato a . (provincia) di il . appartenente al distretto militare di residente a (1) (provincia) di via . n. ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto - ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 4 maggio 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe [o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2)];

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Istituto nautico di . . nell'anno . di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .,

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 500 con firma autenticata.

. lì, .
(data)

(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) La firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4017)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3263 del 9 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Varese;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Martinelli dott. Nicola, vice prefetto dell'amministrazione civile dell'interno;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica dell'Università di Milano;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Varese.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si svolgeranno in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 6 aprile 1971

Il veterinario provinciale: DORIGO

(4225)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.